



**TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA**

Sezione Fallimentare Ufficio di Parma CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Antonella Ioffredi

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott.ssa Irene Colladet

Giudice Relatore

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. **6/2021 r.g.conc.**

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

*premesse che*

MARICAN S.A.S. DI CANETTI ROBERTO E C. depositava domanda per la concessione dei termini ex art. 161 comma sesto L.F. in data 15/07/2021 e che con provvedimento depositato in data 23/07/2021 veniva assegnato termine fino al 13/12/2021 per il deposito della proposta, poi prorogato sino all'11/02/2022; con informativa depositata in data 18.03.2022 il (pre)commissario segnalava l'omesso deposito della proposta e del piano nei termini assegnati dal Tribunale, di talchè il Tribunale fissava l'udienza ex art. 162 L.F.;

con provvedimento di data 24/03/2022 il Tribunale fissava per la comparizione della società ricorrente, del commissario giudiziale e del pubblico ministero l'udienza del 21/04/2022, disponendone la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Parma ai fini e per gli effetti di cui all'art. 7 l. fall.

*considerato che*

con nota depositata in data 19/04/2022 la società proponente deduceva, in particolare, quanto segue:

In conclusione l'attuale situazione della Marican S.a.s. d Canetti Roberto & C. è da intravedere, in un'ottica di ristrutturazione aziendale e non in un'ottica di posizione concordataria/fallimentare, precedentemente valutata.

All'udienza del 21/04/2022 comparivano il difensore della proponente, nonché personalmente il sig. ROBERTO CANETTI, il Commissario giudiziale dott.ssa VIOLA PETRUZZIELLO, ed il dott. ANTONIO DORIA quale consulente della società

ricorrente; per la Procura nessuno compariva, nonostante la comunicazione effettuata a mezzo PEC dalla Cancelleria in data 24/03/2022; il difensore illustrava e si riportava alla propria nota depositata nel fascicolo telematico in data 19/04/2022 ed il Commissario giudiziale dichiarava di non avere nulla da opporre;

non risultano depositate istanze di fallimento nei confronti della proponente;

*ritenuto che*

la domanda ex art. 161 comma sesto L.F. debba ritenersi rinunciata dalla proponente;

P.Q.M.

- dichiara estinto il giudizio e manda alla Cancelleria per la pubblicazione della pronuncia di estinzione al Registro delle Imprese;

- dispone la trasmissione del presente provvedimento al Pubblico Ministero in sede;

- autorizza il Commissario Giudiziale a restituire alla proponente il residuo della somma versata in conto spese di giustizia, detratte le spese di procedura.

Si comunichi.

Parma, 27/04/2022

Il Giudice rel.  
dott.ssa Irene Colladet

Il Presidente  
dott.ssa Antonella Ioffredi